



COMUNE DI LECCO

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot n. 4899 8.4 FM

Lecco, 02 febbraio 2007

Ordinanza n. 27

OGGETTO:

GIORNI ED ORARI FISSATI PER L'APERTURA E LA CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA.

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1220 del 25.07.1990, con la quale furono fissati i giorni e gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di parrucchiere ed estetisti, ai sensi dell'art. 3 della Legge 23.12.1970, n. 1142;

Vista la direttiva impartita dalla Giunta Comunale in seduta del 17 dicembre 2002;

Vista l'ordinanza dirigenziale n. 367 del 03 dicembre 2004;

Considerata l'entrata in vigore in data odierna del D.L. 31.01.2007 il quale di fatto liberalizza il comparto delle attività di "acconciatore" e di "estetista" dichiarando che le medesime "(omissis)" non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale ... (omissis)" e che i Comuni in tal senso devono adeguare le proprie normative regolamentari;

Visto l'art. 3 della Legge 23.12.1970, n. 1142, il quale tra l'altro stabilisce che la disciplina degli orari è determinata dalle autorità comunali;

Visto l'art. 31, comma 1°, del vigente regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere e di estetista, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 486 in data 22.12.1987 e in seguito dallo stesso organo modificato con deliberazione n. 95 del 22.10.2003;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 117,

ORDINA

1. sono fissati, come segue, i giorni e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di "acconciatore" e di "estetista":
 - a) *apertura nei giorni dal lunedì al sabato, chiusura obbligatoria nei giorni di domenica e festività infrasettimanali;*
 - b) *gli esercenti hanno facoltà di scegliere individualmente l'orario della propria attività, sia*

- esso continuativo o con intervallo pomeridiano, nei limiti della fascia oraria massima complessiva di quattordici ore fissata dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
- c) l'orario prescelto deve essere esposto all'entrata del locale, ben visibile dall'esterno, ai sensi dell'art. 31, comma 2°, del vigente regolamento sulla materia;
 - d) all'interno delle strutture ospedaliere gli esercenti possono derogare, in tutto o in parte, alle disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b);
 - e) all'interno dei "centri commerciali", ufficialmente riconosciuti dalla Regione o dal Comune, gli esercenti possono osservare l'orario stabilito per i centri medesimi, e in tal caso, anche in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b);
 - f) nel periodo intercorrente tra l'08 dicembre e il 06 gennaio dell'anno successivo gli esercenti hanno facoltà di derogare, in tutto o in parte, alle disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b);

2. è revocata la precedente ordinanza dirigenziale n. 367 del 03 dicembre 2004.

Gli Ufficiali e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
(Fabrizio Mazzei)